

ROMA, 23 GENNAIO 2023

## CIRCOLARE INFORMATIVA 3/2023

(A CURA DI SARA RAZZI)

### REGIME FORFETTARIO 2023

#### ***Legge di Bilancio 2023 e nuovo Forfettario cosa cambia***

La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio 2023, con il comma 54 ha introdotto importanti modifiche al regime forfettario, di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014,



In particolare, la norma, lettera a), ha modificato il comma 54, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che ha istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento (5% per le nuove attività).

La legge di Bilancio introduce una variazione sul limite dei ricavi per poter accedere, permanere e fuoriuscire dal regime agevolato :

1. l'incremento da 65.000 a 85.000 euro del limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel medesimo;
2. la fuoriuscita dall'anno successivo al superamento del limite di ricavi compresi tra 85.000 e 100.000 euro;
3. **la fuoriuscita automatica e immediata dal regime nel caso in cui, in corso d'anno, i ricavi o i compensi percepiti superino 100.000 euro.**



Dato che la legge è in vigore dal 1° gennaio 2023, per verificare l'accesso o la permanenza nel regime per il 2023 occorre tener conto del nuovo valore di 85.000 euro, da verificare con riferimento all'anno precedente (2022), **computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa**, con la sola **eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i**

**quali seguono il principio di competenza.**

*Nel caso di fuoriuscita immediata dal regime forfettario in corso d'anno, ai fini delle imposte dirette, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali e, ai fini IVA, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.*

### **Legge di Bilancio 2023 e nuovo Forfettario cosa NON cambia**

La legge di bilancio 2023 non ha introdotto modifiche su ulteriori requisiti o cause di esclusione, le quali vengono riportate di seguito a titolo esemplificativo.

Sul requisito d'accesso relativo alle spese per lavoro, reintrodotta dalla legge di bilancio del 2020 che riguarda le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio ricordiamo che tali somme non possono superare il limite di €20.000.

Per quanto attiene le condizioni ostative (o di esclusione) si riporta di seguito l'elenco presente al comma 57 dell'art. 1 della L. 190/2014:

- L'avvalersi di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito.

I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono:

- agricoltura e attività connesse e pesca;
- vendita sali e tabacchi;
- commercio dei fiammiferi;
- editoria;
- gestione di servizi di telefonia pubblica;
- rivendita documenti di trasporto pubblico;
- intrattenimenti, giochi e altre attività;
- agenzie di viaggi e turismo;
- agriturismo;
- vendite a domicilio;



- rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione;
- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione;
- vendita di rottami o cascami.

(Elenco ripreso dalla Circolare n. 10/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate);

- l'essere non residenti in Italia. Anche se non residenti in Italia si può accedere al forfettario se:
  - risiedere in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
  - la produzione nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- l'essere un soggetto che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
- l'esercitare attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente:
  - partecipare a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
  - controllare, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
- l'esercitare come persona fisica attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

- aver percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l'importo di 30.000 €; **la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.** Quest'ultima causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020.



Alcune cause di esclusione rilevano con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime per cui, ove ricorrano, ne impediscono l'utilizzo per quell'anno.

§ § § § § §

Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Sara Razzi